



CORTE FEDERALE DI APPELLO
DECISIONE

Procedimento n.

RG 3/2015 Procedimento Primo Grado

La Corte Federale di Appello,
visto l'art. 109 e 110 del regolamento di giustizia FIBIS,
letto il reclamo del tesserato Boccia Vincenzo, inoltrato originariamente, alla Corte Sportiva di Appello e trasmesso successivamente a questo organo giudicante;
rilevato che l'impugnazione risulta proposta in data 6.08.2015,

dispone

ai sensi del comma 4 dell'art. 110 vig. Reg. Giustizia (in precedenza art. 87 previgente Reg. Giustizia), l'estinzione del procedimento disciplinare a carico dell'appellante sig. Boccia. Si dichiara altresì l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento di primo grado e della decisione di merito appellata.

Si dispone la pubblicazione della presente decisione.

Si avvisano le parti che possono esercitare le facoltà previste dal vigente regolamento di giustizia.

Si notifici il presente atto al:

- Sig. Boccia Vincenzo.

Bologna, il 9.03.2018

Il Presidente Avv. Fausto Bruzzese